TAR LAZIC, 20 marzo 2013 n.2892

N. 02892/2013 REG.PROV.COLL. N. 04132/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2012, proposto da: Francesco Acquaviva, Pietro Luigi Albrizio, Angela Arnesano, Francesco Barbaccia, Giacomo Barbarino, Alessandro Basile, Doriano Battila', Giuseppe Bella, Antonio Boezio, Francesco Caldarola, Roberto Camastra, Patrizia Cambiaggio, Claudio Campana, Andrea Cappellari, Guglielmo Carbone, Carlo Carli, Maria Pamela Carnemolla, Gianpiero Carriero, Michele Caterino, Walter Cavatrunci, Marco Chinni, Nicola Clemente, Giulia Colangelo, Carlo Coratella, Xavier Cosmini, Flavio Criseo, Vincenzo Cuccurullo, Pamela D'Allestro, Giuseppe D'Angelo, Maurizio D'Angelo, Domenicantonio D'Elia, Sonia D'Ostuni, Sebastiano De Angelis, Gabriele De Luca, Nicolo' De Nicolo, Elena De Pascalis, Antonio De Salvo, Lucia Di Giesi, Oreste Di Giovine, Donato Di Pierro,

Giuseppe Donzella, Anna l'abbris, Armando l'achechi, Matteo l'erri, Roberto Ficarella, Angelita Fumarola, Chiara Maria Fuso, Vincenzo Galluzzi, Vincenzo Gassi, Igino Gazerro, Giuseppe Giliberti, Andrea Giovannelli, Sabina Girardi, Anna Girundo, Sara Giuliani, Aikaterini Gousia, Giovanni Gravina, Andrea Graziosi, Andrea Grazioso, Aldo Iacobellis, Giuseppe Lagonigro, Tommaso Francesco La Magna, Alessandro La Nave, Sergio Lecca, Alessandro Lombardi, Damiano Luisi, Antonella Magno, Ida Manzo, Roberto Marrocco, Rossano Mirabile, Raffaele Mirante, Virgilio Murgia, Stefano Netti, Roberto Nuzzaci, Matteo Orru', Luigi Giovanni Palmieri, Fabrizio Papetti, Lucio Patierno, Giuseppe Pilato, Andrea Polieri, Carmen Prencipe, Rita Deborah Pulito, Germano Quarta, Alberto Ragucci, Salvatore Ravida', Leonardo Ranieri, Valerio Ernesto Salerno, Daniele Santelia, Giuseppe Sapia, Stefano Scudeler, Giuseppe Scuderi, Stefano Serafini, Daniel Enrique Severino Medina, Gabriele Sirianni, Davide Solinas, Margherita Stufano, Graziano Sussarellu, Marco Testa, Leonia Toscano, Nello Travaglino, Simone Usai, Veronica Vanzanella, Sebastiano Varvuccio, Manuele Venturato, Anna Verdoliva, Gaetano Zuccaro, Andrea Zuccolotto, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, viale Angelico, 103;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita' degli

Studi di Udine, Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi di Padova, Universita' di Bologna, Universita' degli Studi di Genova, Universita' di Pisa, Universita' Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii, Politecnico di Bari, Universita' del Salento, Universita' degli Studi della Calabria, Universita' di Cagliari, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Agati Massimiliano e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, viale Angelico, 103;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

dell'ordinanza M.I.U.R. del 30 marzo 2012, recante "esami di stato di abilitazione professionale anno 2012. professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001", della nota M.I.U.R. – dipartimento per l'università – A.F.A.M. – direzione generale per l'università, ufficio VI prot. n. 1680 del 24 aprile 2012, del regolamento emanato con D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, degli avvisi concernenti gli esami di stato indetti per il 2012 dalle università intimate e di ogni altro atto

e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale, nella parte in cui tali atti non hanno previsto o non consentono ai laureati in ingegneria secondo il "vecchio ordinamento" di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo degli ingegneri con prova unica da svolgersi con unica sessione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero della Giustizia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Universita' degli Studi di Udine e di Universita' degli Studi di Trieste e di Universita' degli Studi di Padova e di Universita' di Bologna e di Universita' degli Studi di Genova e di Universita' di Pisa e di Universita' Politecnica delle Marche e di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii e di Politecnico di Bari e di Universita' del Salento e di Universita' degli Studi della Calabria e di Universita' degli Studi di Cagliari e di Universita' degli Studi di Messina e di Universita' degli Studi di Palermo e di Universita' degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti – e gli intervenienti ad adiuvandum - sono tutti laureati o laureandi in ingegneria secondo il "vecchio ordinamento" degli studi universitari i quali sono interessati al sostenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Oggetto del contendere sono le modalità con cui questa categoria di soggetti deve sostenere l'esame.

Come è noto, l'attuale ordinamento universitario prevede anche per la facoltà di ingegneria una laurea triennale e una laurea specialistica quinquennale.

In relazione all'abilitazione all'esercizio della professione il regolamento emanato con D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 stabilisce che: a) l'albo degli ingegneri è articolato in due sezioni: la sezione A alla quale possono iscriversi, previo superamento dell'esame di stato, i laureati in ingegneria muniti di laurea specialistica e la sezione B in cui possono iscriversi, parimenti a seguito di superamento dell'esame di stato, i laureati in ingegneria in possesso di laurea triennale; b) le due sezioni dell'albo sono articolate nei tre settori dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione, cui corrispondono i titoli di ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale e ingegnere dell'informazione per la sezione A (o ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione per la sezione A (o ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione "iunior" relativamente alla sezione B) (cfr. articolo

- 45); c) ai fini dell'iscrizione all'albo sono previsti esami differenziati per ciascun settore articolati in due prove scritte, in una prova orale e in una prova pratica (cfr. articolo 47 per la sezione A e 48 per la sezione B); d) in via transitoria l'articolo 49 ha stabilito che: d1) gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare; d2) coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare; d3) coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
- 2. Come si vede la normativa transitoria del regolamento ha salvaguardato la posizione dei soggetti già iscritti all'albo degli ingegneri, quella dei soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento avessero già conseguito l'abilitazione secondo la vecchia normativa (che prevedeva una sola prova scritta e orale) e, infine, anche quella dei soggetti che avessero conseguito l'abilitazione in base a esami indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento.

In sostanza restavano esclusi dalla disciplina di salvaguardia i soggetti che si fossero laureati in base al vecchio ordinamento e che partecipassero a esami di abilitazione indetti dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Di fatto la posizione dei soggetti che man mano si sono laureati secondo il vecchio ordinamento è stata fatta salva in un primo tempo dall'articolo 1, comma 1, del d.l. 10 giugno 2002, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 173, che ha disposto che "i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di ... ingegnere ..., secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328", aggiungendo al comma 2-bis che "coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".

Questa disposizione è stata prorogata anno dopo anno fino al 31 dicembre 2011; alla data del 31 dicembre 2011 è infatti scaduta la proroga disposta dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (che a sua volta rappresenta l'ultima di una serie di proroghe).

Scaduta quindi l'ultima proroga, per l'anno 2012 gli esami di abilitazione sono stati indetti sulla base della disciplina del D.P.R. n.

328 del 2001 con la conseguenza che anche i laureati in base al vecchio ordinamento che non avessero beneficiato delle proroghe della disciplina sopra citata sono stati posti nella condizione di doversi sottoporre all'esame sulla base della nuova disciplina che li obbliga al sostenimento di due prove scritte, una orale e una pratica e all'iscrizione alla sezione A dell'albo limitatamente a uno dei tre previsti settori (con l'ulteriore conseguenza che, ove essi siano interessati all'iscrizione anche in altri settori, sarebbero costretti a sostenere l'esame, in una successiva sessione, per ciascuno di essi).

- 3. I ricorrenti sostengono che questo assetto normativo sarebbe illegittimo; in particolare essi contestano la legittimità della mancata ulteriore proroga del regime di favore per i laureati secondo il vecchio ordinamento.
- 3.1. A questo riguardo essi anzitutto, nella consapevolezza che in definitiva l'illegittimità di cui si dolgono si ricollega al regolamento approvato nel 2001, dato che gli altri atti che impugnano sono tutti atti applicativi di quella disciplina, sostengono la tempestività del loro ricorso, rilevando che, a causa delle proroghe che nel corso degli anni hanno salvaguardato gli interessi dei laureati secondo il vecchio ordinamento, solo a seguito dell'indizione della sessione di esami di abilitazione per il 2012 si è concretizzata la lesione del loro interesse; in altri termini solo a causa della mancata proroga del regime di favore essi non hanno più la possibilità di sostenere l'esame secondo il vecchio ordinamento e di iscriversi nei tre settori in cui è articolata

la sezione A dell'albo a seguito del suo superamento, essendo divenuta applicabile nei loro confronti la disposizione dell'articolo 8 del regolamento secondo cui "coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente".

3.2. Nel merito essi lamentano che la mancata proroga della disciplina di favore nei loro confronti determinerebbe un'ingiusta discriminazione.

Una prima discriminazione si verificherebbe nei confronti dei soggetti che sono salvaguardati dalla disposizione dell'articolo 49 (cioè gli ingegneri già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore del regolamento, i soggetti che a quella data avessero già sostenuto e superato l'esame di abilitazione e i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione secondo la disciplina previgente sulla base di un esame indetto anteriormente alla medesima data); a tutti questi soggetti infatti è consentito iscriversi a tutti i settori della sezione A dell'albo, avendo sostenuto un unico esame e essendo in possesso di un titolo (la laurea in ingegneria conseguita secondo il vecchio ordinamento) identico a quello di cui essi sono in possesso; argomentano i ricorrenti che, se quella laurea è stata considerata dal legislatore un

titolo sufficientemente affidabile o comunque idoneo a consentire ai soggetti indicati nell'articolo 49 di iscriversi a tutti i settori della sezione A con prova di esame da svolgersi in unica sessione, non v'è ragione di escludere che il medesimo regime possa essere esteso a chi quella stessa laurea abbia conseguito per quanto in epoca successiva all'entrata in vigore del regolamento.

Una seconda discriminazione si verificherebbe rispetto ai soggetti che abbiano conseguito la laurea secondo il vecchio ordinamento in tempi tali da permettere il sostenimento dell'esame di abilitazione nella sessione del 2011 (cioè l'ultima sessione in cui ha trovato applicazione il regime di proroga delle disposizioni a sua tempo introdotte dall'articolo 1, comma 1, del d.l. 10 giugno 2002, n. 107). Una terza discriminazione sussisterebbe nei confronti dei soggetti in possesso della laurea specialistica ottenuta in base al nuovo ordinamento. A questo riguardo i ricorrenti sostengono che i corsi di laurea quinquennale specialistica sarebbero assai meno gravosi e più celeri di quelli del vecchio a causa di una riduzione dei programmi

3.3. I ricorrenti denunciano inoltre che la disciplina degli articoli 8 e 49 del regolamento sarebbe illegittima perchè non garantirebbe un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, tenuto conto che il nuovo ordinamento universitario non ha soppresso quello precedente che continua a essere in vigore fino a esaurimento dei relativi corsi; inoltre viene evidenziato che la disciplina in questione è

didattici e della soppressione di molte materie d'insegnamento.

illegittima per violazione dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, cioè dei criteri direttivi stabiliti dalla legge che ha previsto l'emanazione del regolamento stesso; la disciplina di principio infatti prevedeva che la modifica dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove garantisse la "coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato" e "dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario"; nella fattispecie questa necessaria coerenza difetterebbe perché il titolo di cui sono in possesso i ricorrenti (cioè la laurea conseguita in base al vecchio ordinamento) sarebbe stata considerata espressamente idonea per accedere indifferentemente e contemporaneamente a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo.

4. Preliminarmente va rilevato che è dubbio che il ricorso possa considerarsi tempestivo; va anzitutto rilevato che il reale oggetto del contendere è la legittimità del regolamento approvato con D.P.R. n. 328 del 2001 nella parte in cui non ha previsto la possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento di sostenere l'esame di abilitazione in base alla normativa previgente e di iscriversi a tutti e tre i settori in cui è articolata la sezione A senza limiti di tempo ovvero prevedendo un regime transitorio di durata maggiore rispetto a quella in fatto verificatasi; ciò premesso è condivisibile l'assunto dei ricorrenti secondo cui, finchè è stata prevista la possibilità di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 10 giugno 2002, n. 107, non sussisteva alcuna lesione e quindi alcun

onere di impugnazione del regolamento; tuttavia, se ci si pone in quest'ottica, è agevole osservare che scaduta l'ultima proroga il 31 dicembre 2011 a partire dal 1° gennaio 2012 diveniva applicabile nei confronti dei ricorrenti la disciplina regolamentare e, quindi, attuale la lesione con conseguente onere di impugnazione del regolamento. Indubbiamente a questo ragionamento si potrebbe, fondatamente, obiettare che la disciplina del regolamento è una disciplina di carattere generale e astratto, come tale inidonea a ledere situazioni soggettive di privati se non a seguito dell'adozione di atti applicativi (rappresentati dall'indizione della sessione di esami di abilitazione in base alla disciplina del D.P.R. n. 328), con conseguente tempestività del ricorso all'esame.

5. La questione, tuttavia, può essere posta in disparte poiché le argomentazioni dei ricorrenti, come sopra sintetizzate, sono infondate.

Al riguardo giova premettere che, allorchè ci si riferisce alla laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, si fa riferimento a coloro che si sono iscritti all'università in base all'ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (cd. decreto Zecchino).

L'articolo 13, comma 2, di tale decreto ha riconosciuto a coloro che si fossero iscritti prima dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti il diritto alla "conclusione dei corsi di studio" e al "rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti".

Degli effetti di questa disposizione hanno beneficiato o stanno

beneficiando i ricorrenti e gli intervenienti.

Sul versante dell'abilitazione all'esercizio della professione i soggetti iscritti a corsi di laurea in ingegneria in base al vecchio ordinamento hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (se già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 328 del 2001, ovvero già abilitati a tale data ovvero se abilitatasi dopo tale data ma in base a esami indetti in epoca precedente); i soggetti in possesso di laurea in ingegneria che non hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 49 sono stati invece beneficiari delle disposizioni sopra citate che hanno loro permesso sino al 31 dicembre 2011 di sostenere l'esame di abilitazione secondo la disciplina previgente e di ottenere l'iscrizione a tutte e tre i settori in cui è articolata la sezione A dell'albo.

È fondamentale rilevare che quest'ultimo regime in forza delle successive proroghe è stato in vigore per un periodo di dieci anni (che, sia detto incidentalmente, è pari al doppio della durata del corso di laurea in ingegneria "vecchio ordinamento"); di conseguenza, per un periodo di dieci anni è stato in vigore il sistema ordinario (quello regolato dal D.P.R. n. 328 del 2001 che è stato applicato ai laureati secondo il nuovo ordinamento) e un regime transitorio valevole per gli iscritti in base al vecchio ordinamento.

Se si muove da questa premessa è agevole osservare che tutti i soggetti iscritti a ingegneria secondo il vecchio ordinamento (si consideri che si tratta di soggetti iscrittisi al più tardi nell'anno accademico 2000-2001) hanno avuto la possibilità di completare il corso di laurea, anche in un periodo di gran lunga superiore a quello di sua durata minima, e di beneficiare del regime transitorio.

In questa situazione la pretesa a fruire indefinitamente del regime transitorio appare chiaramente infondata.

E infatti va anzitutto rilevato che ogni intervento riformatore crea per sua natura un elemento di discontinuità tra il regime previgente e quello introdotto dalla riforma; non è infrequente che riforme possano introdurre regimi giuridici meno favorevoli o anche penalizzanti rispetto a quelli che esse sostituiscono; il legislatore quindi spesso introduce disposizioni transitorie proprio per attenuare gli effetti delle riforme, per secondare entro certi limiti aspettative che si siano create nel regime precedente e assicurare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo regime; è però chiaro che i regimi transitori per loro natura sono destinati a avere un'applicazione limitata nel tempo per poi cessare in modo che gli effetti della riforma possano interamente dispiegarsi.

Questo è quanto è avvenuto nel caso all'esame.

Il legislatore, non solo in considerazione della nuova articolazione degli studi universitari ma anche secondando la tendenza propria di ogni ambito scientifico a una crescente specializzazione, ha previsto l'articolazione dell'albo degli ingegneri in tre settori e ha ridisciplinato il contenuto dell'esame di abilitazione.

Per assicurare il graduale passaggio dal nuovo al vecchio sistema ha

tutelato con l'articolo 49 più volte citato le posizioni di soggetti che avevano acquisito in base al vecchio sistema situazioni soggettive (questo è il caso dei soggetti già iscritti all'albo professionale o già abilitati) o solide aspettative (questo è il caso dei soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione in base a esami indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento); la posizione dei soggetti iscritti ai corsi di ingegneria secondo il vecchio ordinamento (titolari di un'aspettativa) è stata considerata e tutelata dalla disposizione dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 10 giugno 2002, n. 107 che è stata poi prorogata; se si considera che dall'entrata in vigore del regolamento del 2001 alla data di scadenza dell'ultima proroga sono trascorsi più di dieci anni non può seriamente sostenersi che l'aspettativa dei semplici iscritti a ingegneria secondo il vecchio ordinamento non sia stata considerata e che per tali soggetti non sia stato previsto un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema; come già accennato tutti questi soggetti hanno avuto a disposizione un periodo di tempo più che congruo per completare gli studi e sostenere l'esame di abilitazione beneficiando delle varie proroghe delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 10 giugno 2002, n. 107.

In questa prospettiva quindi è evidente che essi non sono vittima di alcuna discriminazione.

Nessuna discriminazione sussiste nei confronti degli ingegneri già iscritti all'albo (ovvero che avessero già sostenuto l'esame) alla data di entrata in vigore del regolamento dato che di disparità di

trattamento può parlarsi solo nel caso di situazioni identiche ed è chiaro che la situazione di chi già esercitava la professione di ingegnere o che comunque si era già laureato e aveva sostenuto l'esame di abilitazione alla data di entrata in vigore del regolamento è ben diversa da quella di chi a quella data fosse ancora studente.

Non può parlarsi di discriminazione nei confronti di chi abbia fruito delle proroghe avendo avuto la possibilità di partecipare a una delle sessioni di esami indette prima del 31 dicembre 2011; e infatti in realtà tutti coloro che erano iscritti a ingegneria secondo il vecchio ordinamento alla data di entrata in vigore del regolamento del 2001 hanno avuto la possibilità di beneficiare delle proroghe, dato che il regime transitorio ha avuto una durata di dieci anni; a ciò si aggiunge che ogni regime transitorio per sua natura è destinato a cessare in modo che il regime ordinario possa fisiologicamente dispiegare i suoi effetti.

Infine non può parlarsi di una discriminazione nei confronti di chi abbia conseguito la laurea specialistica in base all'ordinamento introdotto dal D.M. n. 509 del 1999; questi soggetti infatti sono da anni sottoposti al regime ordinario del D.P.R. n. 328 per cui sono destinatari di un trattamento ben peggiore di quello di cui avrebbero potuto fruire i ricorrenti. In realtà se proprio di una discriminazione si volesse parlare sarebbero i possessori di laurea specialistica a averla subita dato che essi sono stati obbligati a sostenere, rispetto ai laureati in base al vecchio ordinamento, un esame più impegnativo

che ha dato loro titolo all'iscrizione a un solo settore della sezione Λ dell'albo.

Quanto infine al rispetto del principio della coerenza tra requisiti di ammissione e delle prove rispetto all'ambito di attività consentito sancito dalla norma legislativa di principio non può ritenersi che quest'ultimo sia stato violato dato che anche nell'ordinamento previgente nell'ambito della facoltà di ingegneria erano previsti specifici corsi di laurea a carattere settoriale, per cui, posto che il sistema previgente in cui la laurea in ingegneria dava titolo all'iscrizione all'albo e all'accesso a una "unica e unitaria" professione di ingegnere è stato superato da quello attuale in cui esistono diverse figure di ingegnere, non è irragionevole che ai laureati in ingegneria che non abbiano beneficiato del regime transitorio più favorevole si applichi il nuovo sistema e che pertanto essi siano ammessi a sostenere l'esame di abilitazione per il settore che risulti coerente con il corso di laurea in ingegneria che essi hanno frequentato (ferma restando la possibilità di conseguire attraverso un ulteriore l'esame l'iscrizione anche a un diverso settore secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 5, del più volte citato D.P.R. n. 328 del 2001).

6. Il ricorso deve dunque essere respinto. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,

sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)